



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

MODELLO DI ISTRUZIONE ANTINCENDIO

Impianti di rivelazione d'incendio

© Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA

Indicazione:

L'edizione aggiornata del presente documento può essere consultata nel sito internet
www.praever.ch/it/bs/vs

Il documento è ottenibile presso:
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio
Bundesgasse 20
Casella postale
CH - 3001 Berna
Tel. 031 320 22 22
Fax 031 320 22 99
E-mail mail@vkf.ch
Internet www.vkf.ch

Indice

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Definizioni | 4 |
| 1.1 | Organismo d'ispezione | 4 |
| 1.2 | Funzionalità operativa e manutenzione | 4 |
| 1.2.1 | Manutenzione | 4 |
| 1.2.2 | Responsabile dell'impianto | 4 |
| 1.2.3 | Efficacia dei rivelatori d'incendio negli edifici alti residenziali | 4 |
| 1.3 | Guasto e messa fuori servizio temporanea | 4 |
| 2 | Organismi d'ispezione | 5 |
| 3 | Perizie dei progetti, collaudi e controlli | 5 |
| 3.1 | Collaudi | 5 |
| 3.1.1 | Ambito | 5 |
| 3.1.2 | Documentazione | 5 |
| 3.2 | Controlli periodici | 6 |
| 3.2.1 | Ambito | 6 |
| 3.2.2 | Gruppi di rischio | 6 |
| 3.2.3 | Turni di controllo | 7 |
| 3.2.4 | Garanzia d'accesso all'appartamento per i controlli | 7 |
| 3.2.5 | Impianti installati volontariamente, non sovvenzionati, con commutazione diretta sulla centrale pubblica d'allarme incendi | 7 |
| 3.3 | Rapporto di collaudo / di controllo | 7 |
| 4 | Costi | 7 |
| 5 | Ulteriori disposizioni | 8 |
| 6 | Validità | 8 |

1 Definizioni

1.1 Organismo d'ispezione

L'organismo d'ispezione effettua perizie dei progetti, collaudi e controlli degli impianti di rivelazione d'incendio.

1.2 Funzionalità operativa e manutenzione

1.2.1 Manutenzione

I lavori di manutenzione all'impianto di rivelazione d'incendio devono essere eseguiti secondo lo stato della tecnica utilizzato. Gli intervalli di manutenzione predefiniti devono essere rispettati.

1.2.2 Responsabile dell'impianto

1 Ogni comunità dei proprietari dell'impianto deve designare un responsabile dell'impianto ed il suo sostituto.

2 Il responsabile dell'impianto ed il suo sostituto devono essere istruiti dalla ditta specializzata, al momento della consegna dell'impianto (prima del collaudo da parte dell'autorità).

3 Se la funzione del responsabile dell'impianto o del suo sostituto viene delegata ad un'altra persona, la comunità dei proprietari dell'impianto è responsabile per la sua istruzione attraverso la ditta specializzata.

1.2.3 Efficacia dei rivelatori d'incendio negli edifici alti residenziali

Negli edifici alti residenziali, l'efficacia dei rivelatori d'incendio all'interno delle unità abitative deve essere garantita in ogni momento dal rispettivo inquilino risp. proprietario.

1.3 Guasto e messa fuori servizio temporanea

Durante una messa fuori servizio temporanea o un guasto devono essere adottate delle adeguate misure di sicurezza. Misure adatte sono per esempio:

| | |
|--|---|
| Attività di alloggio | Impianto provvisorio di rivelazione d'incendio Servizio di vigilanza permanente o dopo la fine della giornata lavorativa |
| Negozi di vendita, costruzioni industriali, commerciali e amministrative, depositi | Giro di controllo dopo la fine della giornata lavorativa |
| Depositi per sostanze pericolose, depositi a scaffalature alte | Impianto provvisorio di rivelazione d'incendio Servizio di vigilanza permanente o dopo la fine della giornata lavorativa Servizio di vigilanza durante la notte Giro di controllo dopo la fine della giornata lavorativa |

2 Organismi d'ispezione

Le perizie dei progetti, i collaudi ed i controlli degli impianti di rivelazione d'incendio vengono effettuati dall'autorità della protezione antincendio o da un organismo d'ispezione da essa designato.

3 Perizie dei progetti, collaudi e controlli

3.1 Collaudi

1 Con l'attestato d'installazione viene confermato che l'impianto corrisponde alle prescrizioni della protezione antincendio e allo stato della tecnica che sono in vigore. Le divergenze devono essere elencate nell'attestato d'installazione. Gli attestati d'installazione devono essere firmati in modo legalmente valido.

2 Se la pianificazione è stata effettuata da un pianificatore specializzato, questo esegue insieme alla ditta specializzata un collaudo preliminare. Il formulario AICAA "attestato d'installazione" viene firmato anche dal pianificatore specializzato (cofirmatario con firma legalmente valida).

3 Per il collaudo l'impianto di rivelazione d'incendio deve essere completamente realizzato secondo lo stato della tecnica e deve essere garantita la sua funzionalità operativa.

4 L'organismo d'ispezione redige un rapporto di controllo su ogni collaudo.

3.1.1 Ambito

Il collaudo comprende sostanzialmente:

- a il controllo del funzionamento dell'impianto inclusi i dispositivi di segnalazione, di allarme e di controllo delle disfunzioni;
- b la verifica dei piani d'orientamento, dell'organizzazione dell'allarme, del registro di controllo nonché dell'istruzione del responsabile dell'impianto;
- c la verifica a campionamento casuale dello stato dell'impianto, secondo le prescrizioni, nonché dell'area di sorveglianza mediante un giro d'ispezione.

3.1.2 Documentazione

1 La ditta specializzata, in occasione del collaudo dell'impianto di rivelazione d'incendio, deve consegnare alla comunità dei proprietari dell'impianto i seguenti documenti, che sono poi da depositare presso lo stesso impianto di rivelazione d'incendio:

- a i piani d'orientamento per l'intervento del corpo pompieri con le indicazioni sulla ripartizione dei gruppi;
- b i documenti tecnici con l'elenco degli apparecchi, il diagramma strutturale dell'impianto, il diagramma di raccordo e simili;
- c lo schema grafico del principio del sistema e dell'impianto;
- d i piani di revisione;
- e le istruzioni per l'uso;
- f il piano d'allarme (asservimenti dei dispositivi di allarme e di comando) con la lista del telefono / dei nomi per gli annunci inerenti agli allarmi ed ai guasti;
- g le istruzioni per l'esecuzione dei controlli del funzionamento e sul comportamento in caso d'interruzione dell'impianto;

- h il foglio delle istruzioni (versione disponibile della ditta specifica) se vengono impiegati rivelatori di fumo a ionizzazione;
- i la documentazione di eventuali asservimenti di dispositivi antincendio tecnici o edili.

2 Se diverse ditte sono incaricate per la rivelazione dell'incendio, per il dispositivo di comando e per i dispositivi di protezione antincendio attivabili automaticamente, come gli impianti di spegnimento, le porte antincendio, gli ascensori e simili, nella documentazione tecnica devono essere identificabili i singoli settori di competenza.

3 In caso di ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche degli impianti di rivelazione d'incendio esistenti, i documenti devono essere aggiornati.

3.2 Controlli periodici

3.2.1 Ambito

Il controllo periodico comprende sostanzialmente:

- a il controllo del funzionamento dell'impianto inclusi i dispositivi di segnalazione, di allarme e di controllo delle disfunzioni;
- b la verifica dei piani d'orientamento, dell'organizzazione dell'allarme, del registro di controllo nonché dell'istruzione del responsabile dell'impianto;
- c la verifica a campionamento casuale dello stato dell'impianto, secondo le prescrizioni, nonché dell'area di sorveglianza mediante un giro d'ispezione.

3.2.2 Gruppi di rischio

1 Gruppo di rischio 1

- Gli impianti di rivelazione d'incendio nelle attività di alloggio [a] (come ospedali, case di riposo e case di cura) che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più persone che hanno bisogno dell'aiuto altrui.

2 Gruppo di rischio 2

- Gli impianti di rivelazione d'incendio nelle attività di alloggio [b] (come alberghi, pensioni e colonie di vacanza) che ospitano permanentemente o temporaneamente persone che non hanno bisogno dell'aiuto altrui:
- costruzioni ed impianti a due piani e il numero delle persone alloggiate è maggiore di 50;
- costruzioni ed impianti a tre o più piani e il numero delle persone alloggiate è maggiore di 30.
- Gli impianti di rivelazione d'incendio che servono per l'attivazione degli impianti d'evacuazione di fumo e calore (EFC) con la comprova delle prestazioni.
- Gli impianti di rivelazione d'incendio che servono per l'attivazione degli impianti a pressione per la protezione dal fumo (IPPF) negli edifici alti.

3 Gruppo di rischio 3

- Le costruzioni e gli impianti con locali a grande concentrazione di persone, come sale multiuso, palestre, padiglioni espositivi, edifici scolastici con sale multiuso, stazioni ferroviarie e teatri, cinema, ristoranti e luoghi simili di riunione con spazi in cui possono intrattenersi più di 300 persone, nonché locali di vendita con una superficie di vendita complessiva inferiore ai 1'200 m², qualora il numero di persone accertate sia superiore a 300;
- tutti gli altri impianti obbligatori.

3.2.3 Turni di controllo

Il turno di controllo per gli impianti di rivelazione d'incendio è:

- gruppo di rischio 1 5 anni;
- gruppo di rischio 2 7 anni;
- gruppo di rischio 3 9 anni.

3.2.4 Garanzia d'accesso all'appartamento per i controlli

1 Per i controlli periodici e straordinari deve essere garantito, da parte della comunità dei proprietari dell'impianto risp. dell'amministrazione, l'accesso a tutti i settori (incl. le unità abitative).

2 La comunità dei proprietari dell'impianto risp. l'amministrazione viene contattata dall'autorità della protezione antincendio rispettivamente dall'organismo d'ispezione incaricato, per iscritto e in tempo utile prima del controllo, per garantire l'accesso a tutti i settori.

3.2.5 Impianti installati volontariamente, non sovvenzionati, con commutazione diretta sulla centrale pubblica d'allarme incendi

1 L'esecuzione dell'eliminazione degli eventuali difetti rientra nella responsabilità della comunità dei proprietari dell'impianto. Si rinuncia ad un controllo dell'eliminazione dei difetti da parte dell'autorità della protezione antincendio / dell'organismo d'ispezione.

2 A dipendenza dello stato dell'impianto di rivelazione d'incendio, la centrale pubblica d'allarme incendi può di sua iniziativa richiedere l'eliminazione dei difetti.

3.3 Rapporto di collaudo / di controllo

1 Il collaudo / il controllo dell'impianto di rivelazione d'incendio viene confermato per iscritto alla comunità dei proprietari dell'impianto, da parte dell'organismo d'ispezione, mediante un rapporto di collaudo / di controllo.

2 Il rapporto di collaudo / di controllo comprende:

- lo stato dell'impianto (prescritto, sovvenzionato o installato volontariamente, e commutato sulla centrale pubblica d'allarme incendi);
- lo stato dell'impianto;
- gli eventuali difetti;
- le misure per l'eliminazione dei difetti;
- il termine di eliminazione dei difetti (solo per impianti prescritti e sovvenzionati dall'autorità della protezione antincendio).

4 Costi

1 Da parte dell'organismo d'ispezione potrebbero essere riscossi i costi per:

- a la perizia del progetto;
- b il collaudo di impianti nuovi o modificati;
- c il controllo periodico;
- d il controllo straordinario;
- e il primo controllo suppletivo dopo un'eliminazione dei difetti.

2 Le altre misure sono a carico della comunità dei proprietari dell'impianto. La fatturazione avviene tramite l'organismo d'ispezione.

5 Ulteriori disposizioni

Gli atti normativi, le pubblicazioni e i "documenti sullo stato della tecnica" da osservare a complemento del presente modello di istruzione antincendio sono riportati nell'elenco, periodicamente aggiornato, della CT-AICAA (AICAA, Casella postale, 3001 Berna oppure <http://www.praever.ch/it/bs/vs>).

6 Validità

Il presente modello di istruzione antincendio è valevole dal 06 novembre 2015.

Approvato dalla Commissione delle prescrizioni antincendio dell'AICAA il 06 novembre 2015.